

art. 1 – Ruolo del Consiglio di Amministrazione

1.1 Il Consiglio di Amministrazione è l'organo collegiale preposto all'amministrazione della società. Al Consiglio di Amministrazione è conferito il più ampio mandato per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Esso provvede a tutto ciò che non è espressamente riservato dalla legge alla competenza dell'assemblea generale.

Esso si riunisce con regolare cadenza e si organizza ed opera in modo da garantire un effettivo ed efficace svolgimento delle proprie funzioni.

1.2 Gli amministratori agiscono e deliberano con cognizione di causa ed in autonomia, perseguendo l'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti. Coerentemente con tale obiettivo, gli amministratori, nello svolgimento dell'incarico, tengono anche conto delle politiche definite per il gruppo di cui l'emittente è parte, nonché dei benefici derivanti dall'appartenenza al gruppo medesimo.

1.3 In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- a) esamina e approva i piani strategici, industriali e finanziari della società e del Gruppo di cui essa è a capo, il sistema di governo societario della società stessa e la struttura del Gruppo medesimo;
- b) valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile generale della società e delle controllate aventi rilevanza strategica, con particolare riferimento al sistema di controllo interno e alla gestione dei conflitti di interesse;
- c) attribuisce e revoca le deleghe all'Amministratore Delegato e al Comitato Esecutivo (ove istituiti) e al Direttore Generale, definendone i limiti e le modalità di esercizio; e la periodicità, almeno trimestrale, con la quale gli organi delegati riferiscono al Consiglio circa l'attività svolta nell'esercizio delle deleghe loro conferite;
- d) determina, esaminate le proposte dell'apposito comitato e sentito il collegio sindacale, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche;
- e) valuta il generale andamento della gestione, tenendo in considerazione, in particolare, le informazioni ricevute dal Comitato Esecutivo (ove istituito), dall'Amministratore Delegato (ove nominato), dal Direttore Generale e dal Comitato per il controllo interno nonché confrontando, periodicamente, i risultati conseguiti con quelli programmati;
- f) esamina e approva preventivamente le operazioni della società e delle sue controllate,

quando tali operazioni abbiano un significativo rilievo strategico, economico, patrimoniale o finanziario per la società stessa, prestando particolare attenzione alle situazioni in cui uno o più amministratori siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, più in generale, alle operazioni con parti correlate; a tal fine stabilisce criteri generali per individuare le operazioni di significativo rilievo. La capogruppo adotta procedure idonee affinché le società controllate sottopongano al preventivo esame della capogruppo le operazioni di rilievo per quest'ultima;

g) fornisce informativa, nella relazione sul governo societario, sulle modalità di applicazione del presente art. 1 e, in particolare, sul numero delle riunioni del consiglio e del comitato esecutivo (ove istituito), tenutesi nel corso dell'esercizio e sulla relativa percentuale di partecipazione di ciascun amministratore.

1.4 Gli amministratori accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, tenendo conto anche del numero di cariche di amministratore o sindaco da essi ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni.

Il consiglio, sulla base delle informazioni ricevute dagli amministratori, rileva annualmente e rende note nella relazione sul governo societario le cariche di amministratore o sindaco ricoperte dai consiglieri nelle predette società.

1.5. Qualora l'assemblea, per far fronte ad esigenze di carattere organizzativo, autorizzi in via generale e preventiva deroghe al divieto di concorrenza previsto dall'art. 2390 c.c., il consiglio di amministrazione valuta nel merito ciascuna fattispecie problematica e segnala alla prima assemblea utile eventuali criticità. A tal fine, ciascun amministratore informa il consiglio, all'atto dell'accettazione della nomina, di eventuali attività esercitate in concorrenza con l'emittente e, successivamente, di ogni modifica rilevante.

art. 2 – Composizione del Consiglio di Amministrazione

2.1 Il Consiglio di Amministrazione è composto di amministratori esecutivi e non esecutivi.

Per amministratori esecutivi si intendono

- gli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia attribuito deleghe di gestione individuali nonché gli amministratori che ricoprono funzioni direttive nella società o in una società controllata avente rilevanza strategica;
- il Presidente, il Vice presidente e l'Amministratore Delegato della società (ove nominato) o di una società controllata avente rilevanza strategica;

- gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo (ove istituito).

2.2 Gli amministratori non esecutivi apportano le loro specifiche competenze nelle discussioni consiliari, contribuendo all'assunzione di decisioni equilibrate e prestando particolare cura alle aree in cui possono manifestarsi conflitti di interesse.

Il numero, la competenza, l'autorevolezza e la disponibilità di tempo degli amministratori non esecutivi sono tali da garantire che il loro giudizio possa avere un peso significativo nell'assunzione delle decisioni consiliari.

2.3 Gli amministratori sono tenuti a conoscere i compiti e le responsabilità inerenti alla carica. Il Presidente del consiglio di amministrazione cura che gli amministratori partecipino ad iniziative volte ad accrescere la loro conoscenza della realtà e delle dinamiche aziendali, avuto anche riguardo al quadro normativo di riferimento, affinché essi possano svolgere efficacemente il loro ruolo.

2.4 La rappresentanza della società di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente ed ai Vice Presidenti.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione non sono conferite deleghe gestionali.

art. 3 – Amministratori Indipendenti

3.1 Un numero adeguato di amministratori non esecutivi sono indipendenti, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.2 Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società che, anche insieme con altri, attraverso un patto

parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri, attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se riveste la carica di amministratore nelle società controllate;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società: il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi ed i dirigenti con responsabilità strategiche della società.

3.3 Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

3.4 L'indipendenza degli amministratori è periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente, e successivamente almeno una volta all'anno, valuta, sulla base delle informazioni fornite

dall'interessato, anche mediante dichiarazione sottoscritta dallo stesso, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, in occasione della prima riunione successiva alla nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario specificando, con adeguata motivazione, se siano stati adottati criteri differenti da quelli sopra indicati.

3.5 Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti attribuitigli dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza degli amministratori. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione annuale sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.6 Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori, su iniziativa dell'amministratore indipendente più anziano.

art. 4 - Trattamento delle informazioni societarie

4.1 Tutti gli amministratori ed i sindaci sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni acquisiti nello svolgimento dei loro compiti ed a rispettare la procedura adottata dall'emittente per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di tali documenti ed informazioni.

4.2 Le comunicazioni alle autorità e al pubblico vengono effettuate nei termini e con le modalità di cui alle vigenti normative, nel rispetto del principio della parità informativa.

4.3 Il Presidente, il Vice presidente, l'Amministratore Delegato (ove nominato) e il Direttore Generale, in coordinamento tra loro, assicurano la corretta gestione delle informazioni societarie; a tal fine essi propongono al consiglio di amministrazione la adozione di una procedura per la gestione interna e la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate.

art. 5 Istituzione e funzionamento dei comitati interni al consiglio di amministrazione

5.1 Il consiglio di amministrazione istituisce al proprio interno uno o più comitati con funzioni propositive e consultive secondo quanto indicato nei successivi articoli.

5.2 L'istituzione e il funzionamento dei comitati all'interno del Consiglio di Amministrazione

rispondono ai seguenti criteri:

- a) i comitati sono composti, di norma, da non meno di tre membri;
- b) i compiti dei singoli comitati sono stabiliti con la deliberazione con cui sono costituiti e possono essere integrati o modificati con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione;
- c) ogni comitato elegge il proprio Presidente, nomina di volta in volta un segretario (anche estraneo al comitato stesso) e si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci.
La convocazione può avvenire senza formalità, (anche in forma orale) e necessità di preavviso; è ammessa la riunione in audio o teleconferenza;
- d) per la validità della riunione è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Ogni comitato delibera a maggioranza assoluta dei membri partecipanti alla riunione;
- e) le riunioni di ciascun comitato sono verbalizzate;
- f) nello svolgimento delle proprie funzioni, i comitati hanno la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento del loro compito, nonché di avvalersi di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La società mette a disposizione dei comitati risorse finanziarie adeguate per l'adempimento dei propri compiti, di volta in volta approvate dal Consiglio;
- g) alle riunioni di ciascun comitato possono partecipare soggetti che non ne sono membri, su invito del comitato stesso, con riferimento a singoli punti all'ordine del giorno;
- h) il consiglio di amministrazione fornisce esauriente informativa, nell'ambito della relazione sul governo societario, sull'istituzione e sulla composizione dei comitati, sul contenuto dell'incarico ad essi conferito e sull'attività effettivamente svolta nel corso dell'esercizio, precisando il numero delle riunioni tenutesi e la relativa percentuale di partecipazione di ciascun membro

art. 6 – Nomina degli amministratori

6.1 La nomina degli amministratori avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

6.2 Le liste di candidati alla carica di amministratore, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con indicazione dell'eventuale idoneità dei medesimi a qualificarsi come indipendenti ai sensi dell'art. 3, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Le liste, corredate dalle rispettive informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono soggette alle altre forme di pubblicità previste dalla normativa pro tempore vigente.

art. 7 – Comitato per la remunerazione e remunerazione degli amministratori

7.1 La remunerazione degli amministratori è stabilita in misura sufficiente ad attrarre, trattenere e motivare consiglieri dotati delle qualità professionali richieste per gestire con successo la società.

7.2 La remunerazione degli amministratori esecutivi è articolata in modo tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo.

7.3 Nella determinazione della remunerazione degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche può essere previsto che una parte di questa sia variabile in funzione dei risultati economici conseguiti dalla società e/o del raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati dal consiglio di amministrazione ovvero, nei caso dei dirigenti sopra indicati, dall'Amministratore delegato (ove nominato) o dal direttore generale.

7.4 La remunerazione degli amministratori non esecutivi è commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi, tenuto conto dell'eventuale partecipazione ad uno o più comitati. La remunerazione degli amministratori non esecutivi non è (se non per una parte non significativa) legata ai risultati economici conseguiti dalla società.

Gli amministratori non esecutivi non sono destinatari di piani di incentivazione a base azionaria, salvo motivata decisione dell'assemblea dei soci.

7.5 Il consiglio di amministrazione costituisce al proprio interno un comitato per la remunerazione, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti.

7.6 Il Comitato per la remunerazione

- formula al Consiglio di amministrazione proposte per la remunerazione dell'amministratore delegato (ove nominato), del direttore generale e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso.
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione sulla base delle informazioni fornite dall'amministratore delegato (ove nominato) o dal direttore generale e formula al consiglio di amministrazione raccomandazione generali in materia.

7.7 Ai lavori del Comitato assiste il Presidente del Collegio sindacale o altro sindaco dallo stesso

designato.

7.8 Nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.

art. 8 – Sistema di controllo interno

8.1 Il sistema di controllo interno è l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire, attraverso un adeguato processo di identificazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei principali rischi, una conduzione dell'impresa sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati.

8.2 Un efficace sistema di controllo interno contribuisce a garantire la salvaguardia del patrimonio sociale, l'efficienza e l'efficacia delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto di leggi e regolamenti.

8.3 Il consiglio di amministrazione valuta l'adeguatezza del sistema di controllo interno rispetto alle caratteristiche dell'impresa.

8.4 Il consiglio di amministrazione assicura che le proprie valutazioni e decisioni relative al sistema di controllo interno, alla approvazione dei bilanci e delle relazioni semestrali ed ai rapporti tra la società ed il revisore esterno siano supportate da un'adeguata attività istruttoria. A tal fine il consiglio di amministrazione costituisce un comitato per il controllo interno, composto da amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti. Almeno un componente del comitato possiede una adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria, da valutarsi dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

8.5 Il consiglio di amministrazione, con l'assistenza del comitato per il controllo interno:

- a) definisce le linee di indirizzo del sistema di controllo interno, in modo che i principali rischi afferenti alla società e alle sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e monitorati, determinando inoltre criteri di compatibilità di tali rischi con una sana e corretta gestione dell'impresa;
- b) individua un amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno;
- c) valuta, con cadenza almeno annuale l'adeguatezza, l'efficacia e l'effettivo funzionamento del sistema di controllo interno;

d) descrive, nella relazione sul governo societario, gli elementi essenziali del sistema di controllo interno, esprimendo la propria valutazione sull'adeguatezza complessiva dello stesso.

Il consiglio di amministrazione, inoltre, su proposta dell'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno e sentito il parere del comitato per il controllo interno, nomina, revoca e determina la remunerazione del preposto al controllo interno.

8.6 Il consiglio di amministrazione esercita le proprie funzioni relative al sistema di controllo interno tenendo in adeguata considerazione i modelli di riferimento e le best practices esistenti in ambito nazionale e internazionale. Una particolare attenzione è rivolta ai modelli di organizzazione e gestione adottati ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231.

art. 9 Comitato per il controllo interno

9.1 Il comitato per il controllo interno oltre ad assistere il consiglio di amministrazione nell'espletamento dei compiti indicati al punto 8.5:

- a) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili e, nel caso di gruppi, la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato;
- b) su richiesta dell'amministratore esecutivo all'uopo incaricato, esprime pareri su specifici aspetti inerenti alla identificazione dei principali rischi aziendali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- c) esamina il piano di lavoro preparato dal preposto al controllo interno nonché le relazioni periodiche dallo stesso predisposte;
- d) valuta le proposte formulate dalle società di revisione per ottenere l'affidamento del relativo incarico, nonché il piano di lavoro predisposto per la revisione e i risultati esposti nella relazione e nella eventuale lettera di suggerimenti;
- e) vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- f) svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione;
- g) riferisce al consiglio, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta, nonché sull'adeguatezza del sistema di controllo interno.

9.2 Ai lavori del Comitato per il Controllo interno assiste il Presidente del Collegio sindacale o altro sindaco dallo stesso designato.

9.3 L'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema

di controllo interno:

- a) cura l'identificazione dei principali rischi aziendali, tenendo conto delle caratteristiche delle attività svolte dalla società e dalle sue controllate, e li sottopone periodicamente all'esame del consiglio di amministrazione;
- b) dà esecuzione alle linee di indirizzo definite dal consiglio di amministrazione, provvedendo alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno, verificandone costantemente l'adeguatezza complessiva, l'efficacia e l'efficienza; si occupa inoltre dell'adattamento di tale sistema alla dinamica delle condizioni operative e del panorama legislativo e regolamentare;
- c) propone al consiglio di amministrazione la nomina, la revoca e la remunerazione (sentito il comitato per il controllo interno) del preposto al controllo interno;

9.4 Preposto al controllo interno

Il preposto al controllo interno:

- a) è incaricato di verificare che il sistema di controllo interno sia sempre adeguato, pienamente operativo e funzionante;
- b) non è responsabile di alcuna area operativa e non dipende gerarchicamente da alcun responsabile di aree operative;
- c) ha accesso diretto a tutte le informazioni utili per lo svolgimento del proprio incarico;
- d) dispone di mezzi adeguati allo svolgimento della funzione assegnatagli;
- e) riferisce del suo operato al comitato per il controllo interno, al collegio sindacale e all'amministratore esecutivo incaricato di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno. In particolare, egli riferisce circa le modalità con cui viene condotta la gestione dei rischi, nonché sul rispetto dei piani definiti per il loro contenimento ed esprime la sua valutazione sull'idoneità del sistema di controllo interno a conseguire un accettabile profilo di rischio complessivo.

9.5 La società istituisce una funzione di internal audit. Il preposto al controllo interno si identifica con il responsabile di tale funzione aziendale.

art. 10 – Interessi degli amministratori e operazioni con parti correlate

10.1 Il consiglio di amministrazione adotta misure volte ad assicurare che le operazioni nelle quali un amministratore sia portatore di un interesse, per conto proprio o di terzi, e quelle poste in essere con parti correlate vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

10.2 Il consiglio di amministrazione, sentito il comitato per il controllo interno, stabilisce le modalità di approvazione e di esecuzione delle operazioni poste in essere dalla società, o dalle sue controllate, con parti correlate. Determina i criteri per individuare le operazioni che debbono essere approvate previo parere dello stesso comitato per il controllo interno e/o con l'assistenza di esperti indipendenti.

10.3 Il consiglio di amministrazione adotta soluzioni operative idonee ad agevolare l'individuazione ed una adeguata gestione delle situazioni in cui un amministratore sia portatore di un interesse per conto proprio o di terzi.

art. 11 Sindaci

11.1 La nomina dei sindaci avviene secondo un procedimento trasparente. Esso garantisce, tra l'altro, tempestiva e adeguata informazione sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati alla carica.

11.2 I sindaci agiscono con autonomia ed indipendenza anche nei confronti degli azionisti che li hanno eletti.

11.3 La società predispone le misure atte a garantire un efficace svolgimento dei compiti propri del collegio sindacale.

11.4 Le liste di candidati alla carica di sindaco, accompagnate da un'esauriente informativa riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, corredate dalle informazioni sulle caratteristiche dei candidati, sono soggette alle altre forme di pubblicità prescritte dalla disciplina anche regolamentare pro tempore vigente.

11.5 I sindaci sono scelti tra persone che possono essere qualificate come indipendenti anche in base ai criteri previsti dal presente codice di autodisciplina. Il collegio verifica il rispetto di detti criteri dopo la nomina e successivamente con cadenza annuale. L'esito di tale verifica è riportato nella relazione sul governo societario.

11.6 I sindaci accettano la carica quando ritengono di poter dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario.

11.7 Il sindaco che, per conto proprio o di terzi, abbia un interesse in una determinata operazione della società informa tempestivamente e in modo esauriente gli altri sindaci e il presidente del consiglio di amministrazione circa natura, termini, origine e portata del proprio interesse.

11.8 Il collegio sindacale vigila sull'indipendenza della società di revisione, verificando tanto il rispetto delle disposizioni normative in materia, quanto la natura e l'entità dei servizi diversi dal controllo contabile prestati all'emittente ed alle sue controllate da parte della stessa società di revisione e delle entità appartenenti alla rete della medesima.

11.9 Nell'ambito delle proprie attività i sindaci possono chiedere alla funzione di internal audit, lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative od operazioni aziendali.

11.10 Il collegio sindacale e il comitato per il controllo interno si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l'espletamento dei rispettivi compiti.

art. 12 Rapporti con gli Azionisti

12.1 Il Consiglio di amministrazione promuove iniziative volte a favorire la partecipazione più ampia possibile degli azionisti alle assemblee e a rendere agevole l'esercizio dei diritti dei soci.

12.2 Il consiglio di amministrazione si adopera per instaurare un dialogo continuativo con gli azionisti fondato sulla comprensione dei reciproci ruoli.

12.3 Il consiglio di amministrazione si adopera per rendere tempestivo e agevole l'accesso alle informazioni concernenti la società che rivestono rilievo per i propri azionisti, in modo da consentire a questi ultimi un esercizio consapevole dei propri diritti. A tal fine la società istituisce una apposita sezione nell'ambito del proprio sito internet, facilmente individuabile ed accessibile, nella quale sono messe a disposizione le predette informazioni, con particolare riferimento alle modalità previste per la partecipazione e l'esercizio del diritto di voto in assemblea nonché, alla documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno, ivi incluse le liste di candidati alle cariche di amministratore e di sindaco con l'indicazione delle relative caratteristiche personali e professionali.

12.4 Il consiglio di amministrazione identifica un responsabile incaricato della gestione dei rapporti con gli azionisti e valuta periodicamente l'adeguatezza della struttura aziendale incaricata di tale

funzione.

12.5 Il consiglio di amministrazione si adopera per ridurre i vincoli e gli adempimenti che rendano difficoltoso od oneroso l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto da parte degli azionisti.

12.6 Alle assemblee, di norma, partecipano tutti gli amministratori. Le assemblee sono occasione anche per la comunicazione agli azionisti di informazioni sulla società, nel rispetto della disciplina sulle informazioni privilegiate. In particolare il consiglio di amministrazione riferisce in assemblea sull'attività svolta e programmata e si adopera per assicurare agli azionisti un'adeguata informativa circa gli elementi necessari perché essi possano assumere, con cognizione di causa, le decisioni di competenza assembleare.

12.7 Il Consiglio di Amministrazione, in caso di variazioni significative nella capitalizzazione di mercato delle azioni della società o nella composizione della sua compagine sociale, valuta l'opportunità di proporre all'assemblea modifiche dello statuto in merito alle percentuali stabilite per l'esercizio delle azioni e delle prerogative poste a tutela delle minoranze

p. Il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
(Prof. Avv. Giovanni Bazoli)

Testo approvato dal Consiglio di Amministrazione del 13 dicembre 2007